

## 16. *Treffen der jungen Romanisten*

(Macerata, 12-13 maggio 2022)

Nella graziosa cornice della sede storica dell'Università di Macerata si è svolto, il 12 e il 13 maggio 2022, il sedicesimo incontro dei giovani romanisti (*Treffen der jungen Romanisten*), organizzato quest'anno da Francesco Verrico e Julia-Katharina Horn.

La sessione mattutina della giornata del 12 maggio è stata aperta dai saluti iniziali di Luigi Lacché, Professore di Storia del Diritto e già Rettore dell'ateneo maceratese, che ha accolto i partecipanti con un'introduzione alla storia dell'Università di Macerata e in particolare della sua facoltà giuridica.

Come di consueto, ai saluti istituzionali ha fatto séguito la lezione inaugurale del *Treffen*, affidata al Professore di Diritto Romano dell'università ospitante, Pierangelo Buongiorno. Le sue 'Anmerkungen zur Interdisziplinarität in der Romanistik' hanno offerto al giovane uditorio una prospettiva dotta e vibrante sul rapporto tra il diritto, la storia e le discipline limitrofe ('Nebendisziplinen' nella relazione di Buongiorno, termine che richiama il buon vicinato scientifico tra diritto romano e antichistica auspicato da Arangio Ruiz<sup>1</sup> e l'appello di Wieacker<sup>2</sup> a confrontarsi con le 'Nachbardisziplinen', concetti entrambi ripresi anche da alcune recenti riflessioni di Cosimo Cascione<sup>3</sup>). Partendo da considerazioni dell'ultimo Mommsen – ma senza disdegnare incursioni che hanno spaziato dall'umanesimo giuridico fino a studiosi contemporanei, passando per intellettuali eclettici del rango di Montesquieu e di Proust-Buongiorno ha messo in luce i limiti dell'esasperata settorializzazione del sapere scientifico, l'inopportunità di surrettizie distinzioni tra fonti cd. 'giuridiche' e 'non giuridiche', la necessaria interdipendenza tra storia e diritto e l'irrinunciabilità della coscienza, per il fruitore contemporaneo della letteratura romanistica, della relativa stratificazione storiografica. In aggiunta a questa vocazione 'bidimensionale' della disciplina si è recentemente enfatizzata la vocazione della materia a (ri)costruire, e al contempo analizzare, i fondamenti (*Grundlagen*) del vigente diritto europeo, prospettiva che negli auspici del relatore può e deve arricchire, senza snaturare, l'orizzonte scientifico degli studiosi contemporanei dell'esperienza giuridica romana. L'invito rivolto alle nuove generazioni di romanisti è di coltivare con *Affektivität* e competenza lo studio del diritto del passato, proiettandolo nel futuro e mantenendo viva la sua dignità scientifica.

Si è così dato avvio alla prima sessione di comunicazioni esposte dagli studiosi, presieduta da Salvatore Marino (Napoli 'Federico II'). La prima a presentare le proprie ricerche è stata Lucia C. Colella (Napoli 'Federico II'), la quale ha dedicato il proprio contributo ('*Petitio tutorum* und *Diplomatik*') a nove documenti di provenienza arche-

<sup>1</sup> *Epigrafia cirenaica e il diritto pubblico dell'antichità*, in *Atti del Primo Congresso di Studi Coloniali*, Firenze 1931, 16 [= *Studi Epigrafici e Papirologici*, Napoli 1974, 53 s.].

<sup>2</sup> *Vom Umgang des Romanisten mit den Nachbardisziplinen der Altertumswissenschaft. Notwendigkeit, Anwendungsbedingungen und Grenzen*, in *Index* 22, 1994, ss.

<sup>3</sup> *Tre papiri processuali*, in *Index* 49, 2021, 419.

ologica, provenienti sia dall'Italia (tavolette cerate di area campana) che dall'Egitto (tavolette cerate e papiri) e redatti tra il I e il III sec. d.C., aventi ad oggetto la richiesta di tutela muliebre dativa. In particolare, la relatrice ha illustrato all'uditorio le caratteristiche testuali, materiali e contenutistiche che le hanno permesso di riconoscere in *P.Oxy.* XII 1466 una *petitio tutoris* in forma di *Doppelurkunde*, confezionata dopo la generalizzazione della cittadinanza romana operata dalla *Constitutio Antoniniana*.

Il secondo intervento è stato quello di Francesco Verrico (Würzburg), dal titolo '*Ita uti ei(s) e re publica fideque sua videretur. Über Ursprung einer Ermessensklausel in den römischen Senatsbeschlüssen*'. Verrico si è concentrato sulla ricorrenza di tale enunciato nelle testimonianze epigrafiche e di tradizione manoscritta (in particolare nelle pagine liviane relative alla guerra annibalica). La clausola è presente in provvedimenti senatorî con i quali si deferivano a magistrati competenze giudiziarie. Le fonti suggeriscono che, se in un primo momento la delega 'fiduciaria' riguardava fundamentalmente la giurisdizione militare o comunque esercitata nei teatri di guerra, la *Ermessensklausel* sembra aver assunto con il tempo un carattere più generale. Tale evoluzione potrebbe riflettere, su un piano formale, trasformazioni avvenute nei rapporti tra Senato e magistrati sul piano della dialettica politica e giuridica.

Dopo la pausa pranzo ha preso avvio la prima sessione pomeridiana, presieduta da Michele Pedone (Bamberga). La relazione di Matthias Ehmer (Würzburg), intitolata '*Zur Funktion der boni mores im klassischen römischen Recht*', ha avuto ad oggetto il richiamo ai *boni mores* in alcune fonti (brani di giuristi di II-III sec. d.C. e una costituzione di Valeriano e Gallieno). La prospettiva dalla quale Ehmer ha affrontato la questione è quella – dichiaratamente debitrice dell'impostazione wieackeriana delle '*Offene Wertungen bei den römischen Juristen*'<sup>4</sup> – dell'analisi dei concetti giuridici, intesi come incarnazione dei valori fatti propri dalla scienza giuridica romana. Senza trascurare l'apporto della recente storiografia romanistica, e in particolare di Theo Mayer-Maly<sup>5</sup> e Gergely Deli<sup>6</sup>, Ehmer ha inteso fornire una risistemazione concettuale dei passi analizzati, senza rinunciare a svolgere raffronti tra il concetto antico di *boni mores* e quello moderno di *gute Sitten*.

L'intervento di Michael Binder (Vienna), intitolato '*Dolo facit qui petit quod redditurus est*', è partito dalla corrispondente massima riportata in Paul. 6 *ad Plaut.* (D. 44.4.8 pr. = D. 50.17.173.3) per analizzare altri passi paolini – il prosieguo di D. 44.4.8, e poi D. 12.4.9.1 (17 *ad Plaut.*), 24.3.44.1 (5 *quaest.*) e 33.4.11 (7 *resp.*) – in tema di pagamenti dotali, discutendo la *ratio* sottesa al principio e i profili inerenti all'opponibilità dell'*exceptio doli* laddove il marito avesse agito per ottenere il pagamento di una dote che non avrebbe potuto trattenere per sé. In questo contesto il relatore ha anche analizza-

<sup>4</sup> ZSS. 94, 1977, 1-42.

<sup>5</sup> *Contra bonos mores*, in *Iuris Professio. Festgabe für Max Kaser zum 80. Geburtstag*, cur. H.-P., Benöhr, K. Hackl, R. Knütel, A. Wacke, Wien - Köln - Graz 1986, 151-168.

<sup>6</sup> '*Nec facere nos posse credendum est*' Ein Interpretationsversuch zur [sic] *Papinian D.* 28,7,15, in *JEHL.* 3.2, 2012, 165-171; Id., *Salus rei publicae als Entscheidungsgrundlage des römischen Privatrechts*, Budapest 2015, 138 ss.

to D. 44.4.7 pr.-1 (Ulp. 76 *ad ed.*), che prende le mosse da un parere di Salvio Giuliano.

La seconda sessione pomeridiana, presieduta da Konstantin Schönleber (Tubinga), è stata inaugurata dalla comunicazione di Stefan Johannes Schmatzberger (Vienna): ‘Der ungetreue Mandant. Infamie infolge Verurteilung aus der Auftragsgegenklage’, in cui si è inteso affrontare il problema delle *actiones famosae* dalla prospettiva del mandante, il quale fosse risultato soccombente in séguito all’esercizio dell’*actio mandati contraria*. In particolare, il giovane studioso ha fornito, dopo aver rapidamente percorso le principali opinioni della romanistica moderna, una propria interpretazione dell’apparente contrasto tra due luoghi – il § 5 e il § 7 di D. 3.2.6 – tratti da Ulp. 6 *ad ed.*

La prima giornata di convegno si è chiusa con la relazione di Anna Novitskaya (Vienna), ‘Römische Priester und *ius dicere*’. La studiosa ha ripercorso le principali fonti e le più rilevanti tappe storiografiche relative alla *vexata quaestio* della transizione dalla *iurisdictio* pontificale a quella laica. In particolare, Novitskaya si è soffermata su tre passi – D. 1.2.2.6 (Pomp. *l. s. ench.*), *lex Urson.* 66 e *Cic. dom.* 138 – che sembrano suggerire che i pontefici abbiano in una certa misura ‘collaborato’ con i pretori laici nell’esercizio della giurisdizione secolare.

La prima seduta mattutina di venerdì 13 maggio, presieduta da Matthias Ehmer (Würzburg), è stata aperta dalla relazione ‘Einige Probleme der Anwendung und Berechnung der *quarta Falcidia*’, tenuta da Radek Černoch (Brno). Il tema della legge Falcidia è stato ripercorso da Černoch con riferimento ad alcune fattispecie controverse inerenti alla sua applicazione (detrazioni, eredità del pupillo, identificazione del patrimonio al momento della morte, destinatario effettivo del legato, eccessiva onerosità del legato di cosa altrui, legato impossibile o nullo) e al suo calcolo (in particolare con riguardo all’*interusurium*, il concetto romano di sconto).

Il secondo intervento della giornata è stato quello di István Bajánházy (Miskolc), dal titolo ‘*Falsa naufragia. Versicherungsbetrug bei den Kriegslieferungen*’, relativo a un episodio della seconda guerra punica narrato da Liv. 23.48-49 e 25.3-4, relativo alle forniture belliche destinate alla flotta romana in Spagna. Bajánházy si è soffermato su due profili della narrazione, e cioè la fase di aggiudicazione e di contrattazione dell’appalto e l’inserimento di una clausola che allocava sull’autorità romana il *periculum* per l’inadempimento delle forniture dovuto a *vis maior* del trasporto marittimo. Tale ultima clausola avrebbe dato, secondo il racconto liviano, àdito ad alcune truffe a danno di Roma, perpetrate sotto forma di naufragi simulati e punite all’esito di un processo criminale promosso da due tribuni della plebe.

Dopo un breve intervallo si è tenuta la seconda sessione mattutina, presieduta da Marco Falcon (Padova), durante la quale Linda De Maddalena (Berna) ha presentato il proprio contributo, intitolato ‘Die Billigung der Kaufsache zwischen *degustatio* und *datio ad experiendum*’. La relatrice si è occupata delle clausole (*degustatio* nella compravendita di vino, *pactum displicentiae* e *datio ad experiendum*) che l’autonomia privata delle parti poteva aggiungere al contenuto tipico della compravendita al fine di ridurre le occasioni di contenzioso dopo l’esecuzione del contratto, in particolare con riferimento alla qualità della *res*. Come De Maddalena non ha mancato di sottolineare, l’applicazione e talora l’abuso di tali clausole hanno posto alla giurisprudenza romana problemi interpretativi che risultano di significativo interesse anche per la romanistica contem-

poranea, in particolare con riferimento all'odierna disciplina di tutela del consumatore.

Al termine della pausa pranzo ha avuto luogo, dopo una gradevole visita al Palazzo Buonaccorsi e alle sue collezioni artistiche, l'assemblea del Collegium, che ha definito le prossime due sedi del Treffen (Brno nel 2023, Padova nel 2024) e ha eletto i nuovi coordinatori nelle persone di Elisabeth Dux e Robin Repnow (Heidelberg).

L'ultima sessione dell'incontro, presieduta da Justus Csef (Friburgo in Brisgovia), ha avuto inizio con la relazione 'Neue Forschungsperspektiven zu den spätantiken Kaiserkonstitutionen' di Michele Pedone (Bamberg). Oggetto della presentazione sono state le attività di ricerca del progetto ERC 'Understanding Late Antique Top-Down Communication: a Study of Imperial Constitutions' (AntCoCo) e in particolare una tipologia di costituzioni imperiali, le *indulgentiae* pasquali, che rappresentano un osservatorio privilegiato per lo studio della politica criminale e religiosa dell'antichità tardiva e pongono diversi quesiti con riguardo al testo, alla circolazione e alla raccolta delle costituzioni imperiali.

La seconda comunicazione della sessione, 'Pfandschuldnerschutz in der nachklassischen Rechtsentwicklung', è stata tenuta da Vid Žepič (Lubiana) e si è soffermata sulle tendenze della disciplina giuridica del pegno a partire dall'età severiana fino all'epoca di Giustiniano. Il relatore ha mostrato alcune linee di fondo dell'evoluzione di tale istituto, che avrebbe assunto caratteristiche progressivamente connotate da un marcato *favor debitoris*, apportando limitazioni sempre più pregnanti ai diritti del creditore pignoratizio.

L'ultimo contributo del convegno, 'Die Haftung des Vindikationsbeklagten für vorprozessuale Beschädigungen bei den Glossatoren' è stato esposto da Konstantin Schönleber (Tubinga). Egli ha dedicato la propria attenzione alla questione dei danni subiti dalla cosa oggetto di rivendicazione: malgrado la facoltà del giudice di accertare e decidere sulla diminuzione del valore della *res* in sede di giudizio petitorio, cui fa cenno D. 6.1.13 (Ulp. 13 *ad ed.*), le fonti romane non sembrano far riferimento a una generale responsabilità del possessore soccombente per i danni precedenti alla *litis contestatio*; con il glossatore Piacentino, tuttavia, l'opinione di Ulpiano fu riscoperta per divenire parte dello *ius commune*.

L'incontro si è concluso con i sinceri ringraziamenti reciproci tra organizzatori e partecipanti. In una difficile temperie di isolamenti, distanziamenti sociali e conflitti, l'*amicitia iuris peritorum* e l'impegno di giovani studiosi di diverse sensibilità e nazionalità a coltivare insieme una continuità generazionale e scientifica rappresenta un forte messaggio di unità e speranza, per la Romanistica e non solo.

Michele Pedone  
(Università di Pisa)